CAMERA DEI DEPUTATI N. **2942**

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta

Presentata il 25 maggio 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La proposta di legge n. 6/A, approvata dal Consiglio regionale della Sardegna, è una proposta di legge di rango costituzionale presentata al Parlamento, ai sensi del primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo Statuto speciale per la Sardegna, ed è finalizzata ad integrare l'articolo 43 dello Statuto medesimo.

La proposta consta di due articoli.

L'articolo 1 si pone l'obiettivo di inserire un terzo comma all'articolo 43 dello Statuto, così formulato: « La legge regionale disciplina la forma di governo delle province e delle città metropolitane nonché le modalità di elezione a suffragio universale e diretto dei rispettivi organi di governo ».

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. La proposta di legge costituzionale, infatti, contiene una disposizione di carattere ordinamentale, che riconosce alla regione autonoma della Sardegna la potestà di legiferare sulla forma di governo e sulla modalità di elezione a suffragio universale e diretto degli organi di governo degli enti di area vasta. È riferita sia alle province che alle città metropolitane e costituisce una specificazione della competenza legislativa, cosiddetta esclusiva, in materia di « ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni », attribuita alla regione autonoma della Sardegna dall'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, dello Statuto speciale per la Sardegna.

La proposta di legge costituzionale, introducendo una specifica potestà legislativa in materia di forma di governo e di elezione a suffragio universale e diretto degli organi degli enti di area vasta della Sarde-

gna, rafforza, in tale ambito, l'autonomia legislativa della regione autonoma della Sardegna riconducendo a coerenza il sistema istituzionale degli enti locali sardi, in cui le province, fin dalla loro istituzione, hanno assunto un'accentuata autonomia politica, esprimendo, tramite i propri organi eletti direttamente dal corpo elettorale, l'indirizzo politico delle comunità territoriali di riferimento, distinto da quello dei singoli comuni in esse ricompresi. Questa caratterizzazione ha consentito alle province, e ora anche alle città metropolitane sarde, di assumere il ruolo di ente intermedio tra la regione e i comuni, a salvaguardia di specifici interessi sovracomunali, che non coincidono con la somma degli interessi dei singoli comuni.

L'obiettivo della presente proposta è, dunque, quello di far recuperare tale ruolo agli enti di area vasta, dotando i relativi organi di governo della legittimazione popolare diretta.

La proposta di legge costituzionale è stata presentata in Consiglio regionale il 4 marzo 2026 ed è stata assegnata alla Prima Commissione consiliare permanente, la quale ha deliberato all'unanimità l'approvazione dei due articoli e la richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali, pervenuto il 6 maggio 2026; la Commissione ha, infine, approvato il testo all'unanimità dei presenti nella seduta del 13 maggio 2026.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 19 maggio 2026, ha approvato all'unanimità la presente proposta di legge costituzionale.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La proposta di legge costituzionale, di carattere ordinamentale, dotando la Regione speciale sarda di una specifica competenza legislativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

(Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente:

« La legge regionale disciplina la forma di governo delle province e delle città metropolitane nonché le modalità di elezione a suffragio universale e diretto dei rispettivi organi di governo ».

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge costituzionale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.